



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 17/04/2008

COMUNE DI SQUINZANO (Lecce)

Approvazione variazione previsioni programmatiche PUG.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

DELIBERA

Per quanto in premessa: 1. Integrare la cartografia del vigente P.U.G., per quanto attiene al Comparto n. 50 -zone C2 residenziali di espansione con la strada denominata Via Sindaco Frassaniti nel tratto compreso tra Via M. Polo e Via O. Marinelli, da tempo parzialmente urbanizzata dall'Amministrazione Comunale, fermo restando che tale integrazione non comporta alcuna modifica alle previsioni e prescrizioni del vigente P.U.G.; 2. Dare mandato al settore tecnico del Comune di apportare alle tavole del P.U.G. le rettifiche grafiche, comunque di modesta entità, relative alla corretta indicazione dei confini comunali, estendendo contestualmente alle eventuali aree che dovessero trovarsi all'interno del territorio comunale, correttamente indicato, identica destinazione di zona e vincoli di quelle contigue; 3. Eliminare dall'art. 52 comma 3° del vigente Regolamento Edilizio il periodo «e non devono oltrepassare il limite di cm. 50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno.», per cui detto comma resta definito come di seguito indicato: Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche e private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiore ai m. 8,00, non possono collocarsi ad altezza minore di m. 3,50 sopra il piano del marciapiede. 4. Integrare le n.t.a relative alle zone omogenee B10 B11, B12, B13, B14 relative a Distanze tra edifici e dai confini con la prescrizione: "In caso di sopraelevazione di edificio regolarmente autorizzato alla data di adozione del P.U.G. (07.04.2003), ovvero per il quale sia stata già presentata istanza disanatoria edilizia di cui alle leggi 28.02.1985 n. 47, 23.12.1994 n. 724 e s.m.i. e che non rientri nei casi di insanabilità di cui all'art. 33 L. 47/1985 e s.m.i., il distacco dal confine potrà essere uguale a quello della parte sottostante e preesistente dell'edificio stesso, salve in ogni caso le norme del vigente Codice Civile." 5. Art. 60 - Zone D.2 - Attività produttive esistenti. Comprendono gli edifici ed aree già destinate prevalentemente ad attività produttiva (Stabilimenti vinicoli ed attività commerciali). Sono ammesse attività compatibili con il tessuto urbano, quali attività produttive non nocive secondo le disposizioni legislative vigenti, uffici, sale di esposizione, attrezzature commerciali, attrezzature per i servizi e per il tempo libero. E' ammessa la residenza nella misura non superiore al 20% della superficie utile complessiva. Sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia con incremento della superficie utile SU esistente non superiore al 50%.

Per le aree libere gli interventi edilizi possono essere attuati con concessione edilizia previo

convenzionamento. Con l'applicazione dei seguenti indici e parametri: - Indice di fabbricabilità fondiario $i_{ff} = 3,00$ metri cubi/metri quadrati; - Rapporto di copertura fondiario $RC = 0,60$ metri quadrati/metri cubi; - Altezza massima $H_{max} = 11,00$ m.; - Numero dei piani N.P. = 3; Limitatamente alle aree delimitate dalle Vie: Garibaldi, S.Giovanni e Mazzini, per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del P.U.G., è consentito il mantenimento della destinazione d'uso nonché la realizzazione degli interventi edilizi prescritti per la zona "A2" con l'applicazione dei relativi indici, parametri e norme di attuazione. 6. Dare atto che la presente deliberazione con la quale vengono apportate variazioni programmatiche al vigente Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell'art. 12 punto 2. della L.R.27.07.2001 n. 20, non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale; 7. Il responsabile del settore tecnico del Comune apporterà le conseguenti variazioni sugli elaborati del P.U.G., come indicato con colore giallo sugli stralci planimetrici della tav. 10 del Piano allegati alla presente; 8. La presente deliberazione sarà sottoposta alle forme di pubblicazione di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001.

OMISSIS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Giorgio Longo